

ADDENDUM AL CONTRATTO REP.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - GDPR

Tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, nata a Vazzola (TV) il 30.01.1964, C.F. TMSNMR64A70L700N

e

la Struttura sanitaria **PILIMAR S.R.L.** con sede legale in Cagliari, Via Gaetano Donizetti 25 , Partita IVA 03972640928, nella persona del Legale Rappresentante Irene Angioni, nata a Cagliari il 02.10.1983, C.F. NGNRNI83R42B354W dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue

Premesso

- che la Struttura sanitaria PILIMAR S.R.L. nell'ambito dei servizi offerti all'ARES Sardegna, così come da contratto in essere, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ARES risulta titolare;
- che l'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che con deliberazione n. 535/2018 l'ATS Sardegna ha approvato il "Regolamento per la protezione dei dati Personali", consultabile nel sito web dell'ARES Sardegna, sezione Privacy, successivamente denominato "Regolamento Aziendale";
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023 - Organizzazione aziendale provvisoria – Aggiornamento deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e n. 122 del 30.05.2023, sono state conferite le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

L'ARES Sardegna (di seguito denominata Titolare) nomina la Struttura sanitaria PILIMAR S.R.L., nella persona del Dott.ssa. Irene Angioni "**Responsabile del trattamento dei dati personali**" (d'ora in poi "Responsabile"), con riferimento ai dati personali di cui lo stesso può venire a conoscenza nello svolgimento delle sue attività e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse;

Articolo 2 - Durata

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del contratto in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

Articolo 3 - Finalità del trattamento.

I dati che sono affidati al Responsabile, nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere, possono essere trattati solo per le finalità attinenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Modalità del trattamento.

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte.

Articolo 5 - Tipo di dati personali e categorie di interessati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati:

- dati personali, dati relativi alla salute:
- categorie interessati: pazienti/utenti, familiari, incapaci/inabilitati, minori, professionisti

Articolo 6 - Doveri e compiti del Responsabile

Il Responsabile, così come previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

- a) trattare i dati personali affidati soltanto su istruzione documentata dell'ARES, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, salvo diversa disposizione normativa. In tal caso il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di informare il titolare. Sul punto si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei è soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza indicate dall'ARES e le ulteriori misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- d) assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- e) cancellare o restituire, su specifica indicazione dell'ARES, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, in qualunque formato esse siano, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione;
- f) mettere a disposizione dell'ARES le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

g) non delegare ad altri soggetti anche solo una parte del trattamento dei dati personali senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ARES, al Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

h) ad informare senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, dopo esserne venuto a conoscenza;

i) assicurare l'assistenza al titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'artt. 33, 34 e 35 e 36 del Regolamento UE;

l) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge nonché consentire le attività di verifica (Audit) realizzate dal titolare o da terzi incaricati dal titolare, al fine di accertare l'osservazione delle presenti modalità di trattamento dei dati e il rispetto delle norme di legge.

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ATS citato in premessa si impegnano altresì:

- a ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Aziendale;

- a designare, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile e trasmesso via mail al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;

- ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'ARES Sardegna e esplicitate nei 2 documenti (All. n. 1 istruzioni e All. n. 2 indicante misure di sicurezza), debitamente firmati e depositati agli atti dell'Azienda, nonché con successive eventuali disposizioni operative;

I suddetti documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

- a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ARES Sardegna fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;

- ad adottare ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale per i pazienti e per visitatori alle proprie strutture;

- a collaborare con il Data Protection Officer dell'ARES Sardegna nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;

- a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;

- ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;

- a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- a segnalare al Data Protection Officer l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per la richiesta del risarcimento del danno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

Il Responsabile esterno del Trattamento

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Irene Angioni

Il Titolare del Trattamento

Il Direttore Generale ARES Sardegna
Dott.ssa Annamaria Tomasella

Firmato digitalmente da:
IRENE ANGIONI
Irene Angioni
Data: 06/09/2023 15:58:42

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:05:26
GMT+01:00



ADDENDUM AL CONTRATTO REP.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - GDPR

Tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, nata a Vazzola (TV) il 30.01.1964, C.F. TMSNMR64A70L700N

e

la Struttura sanitaria **SPORT CENTER 2000 S.R.L.** con sede legale in Capoterra, via Platone 4 , Partita IVA 03562400923, nella persona del Legale Rappresentante Alberto Murgia, nato a Cagliari il 27.12.1968, C.F. MRGLRT68T27B354K dall'altra,

hanno convenuto e stipulato quanto segue

Premesso

- che la Struttura sanitaria SPORT CENTER 2000 S.R.L. nell'ambito dei servizi offerti all'ARES Sardegna, così come da contratto in essere, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ARES risulta titolare;
- che l'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che con deliberazione n. 535/2018 l'ATS Sardegna ha approvato il "Regolamento per la protezione dei dati Personali", consultabile nel sito web dell'ARES Sardegna, sezione Privacy, successivamente denominato "Regolamento Aziendale";
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023 - Organizzazione aziendale provvisoria – Aggiornamento deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e n. 122 del 30.05.2023, sono state conferite le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

L'ARES Sardegna (di seguito denominata Titolare) nomina la Struttura sanitaria SPORT CENTER 2000 S.R.L., nella persona del Dott. Alberto Murgia, "**Responsabile del trattamento dei dati personali**" (d'ora in poi "Responsabile"), con riferimento ai dati personali di cui lo stesso può venire a conoscenza nello svolgimento delle sue attività e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse;

Articolo 2 - Durata

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del contratto in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

Articolo 3 - Finalità del trattamento.

I dati che sono affidati al Responsabile, nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere, possono essere trattati solo per le finalità attinenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Modalità del trattamento.

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte.

Articolo 5 - Tipo di dati personali e categorie di interessati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati:

- dati personali, dati relativi alla salute;
- categorie interessati: pazienti/utenti, familiari, incapaci/inabilitati, minori, professionisti

Articolo 6 - Doveri e compiti del Responsabile

Il Responsabile, così come previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

- a) trattare i dati personali affidati soltanto su istruzione documentata dell'ARES, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, salvo diversa disposizione normativa. In tal caso il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di informare il titolare. Sul punto si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei è soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza indicate dall'ARES e le ulteriori misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- d) assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- e) cancellare o restituire, su specifica indicazione dell'ARES, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, in qualunque formato esse siano, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione;
- f) mettere a disposizione dell'ARES le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

g) non delegare ad altri soggetti anche solo una parte del trattamento dei dati personali senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ARES, al Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

h) ad informare senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, dopo esserne venuto a conoscenza;

i) assicurare l'assistenza al titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'artt. 33, 34 e 35 e 36 del Regolamento UE;

l) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge nonché consentire le attività di verifica (Audit) realizzate dal titolare o da terzi incaricati dal titolare, al fine di accertare l'osservazione delle presenti modalità di trattamento dei dati e il rispetto delle norme di legge.

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ATS citato in premessa si impegnano altresì:

- a ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Aziendale;

- a designare, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile e trasmesso via mail al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;

- ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'ARES Sardegna e esplicitate nei 2 documenti (All. n. 1 istruzioni e All. n. 2 indicante misure di sicurezza), debitamente firmati e depositati agli atti dell'Azienda, nonché con successive eventuali disposizioni operative;

I suddetti documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

- a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ARES Sardegna fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;

- ad adottare ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale per i pazienti e per visitatori alle proprie strutture;

- a collaborare con il Data Protection Officer dell'ARES Sardegna nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;

- a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;

- ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;

- a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- a segnalare al Data Protection Officer l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per la richiesta del risarcimento del danno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

Il Responsabile esterno del Trattamento

Il Rappresentante legale
Dott. Alberto Murgia

Il Titolare del Trattamento

Il Direttore Generale ARES Sardegna
Dott.ssa Annamaria Tomasella

MURGIA
ALBERTO

Firmato digitalmente
da MURGIA ALBERTO
Data: 2023.09.08
16:09:16 +02'00'

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:05:26
GMT+01:00



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE DI

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA - ANNI 2023-2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L** per gli anni 2023-2024.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F.

TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria **CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L** (di seguito denominata Struttura) con sede legale ed operativa in Cagliari, Via dei Carroz 14, Partita IVA 03814810929, nella persona del legale rappresentante Dott. Mario Lilliu, C.F. LLLMRA66E07B745R dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- In base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- le disposizioni attuative del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", individuano i livelli di Assistenza che il SSN deve garantire a tutti i cittadini;

- l'allegato 1 al succitato DPCM identifica, tra le certificazioni di idoneità sanitaria, quelle ricomprese dai LEA (cittadini di età inferiore agli anni 18 e i portatori di handicap) e quelle escluse dai LEA (certificazioni per l'esercizio della pratica sportiva e per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, i cui oneri sono a carico del richiedente);

- La tutela sanitaria dell'attività sportiva, in quanto funzione di sanità pubblica e di prevenzione collettiva, viene collocata dal decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Il sistema regionale attribuisce la funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica ai centri pubblici di medicina dello sport, per il tramite del Dipartimento di prevenzione (con articolazione su base distrettuale mediante gli ambulatori di medicina dello sport), e ai centri privati autorizzati e/o accreditati, previa stipula di un contratto con la ASL competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/71 del 01.06.2023, ha fissato i tetti di spesa (anni 2023/2024), per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e ridefinito il sistema tariffario regionale che costituisce il riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate anche dai servizi pubblici di medicina dello sport, con decorrenza dal 1° giugno 2023;

- la RAS ha approvato le linee di indirizzo per le AASSLL ai fini della predisposizione dei Piani preventivi di attività finalizzati a definire il fabbisogno di prestazioni di medicina sportiva;

- Con deliberazione n. 208 del 31.08.2023, Ares Sardegna, sulla base dei piani

preventivi predisposti dalle ASL, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di medicina sportiva ricomprese nei LEA (anni 2023-2024) a favore delle strutture private accreditate e ne ha autorizzato la relativa stipula;

- Gli uffici competenti di Ares hanno eseguito con esito positivo l'attività istruttoria finalizzata alla regolare stipula con le strutture accreditate eroganti prestazioni di Medicina dello Sport;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura **CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.** è legittimata alla sti-pulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento SUAPE n. 2625 del 08/05/2023 rilasciato dal Comune di Cagliari, successivamente modifi-cato con provvedimento n. 5295 del 25/08/2023, ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/10/2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Ares.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

le prestazioni erogabili, distinte per tipologia a favore dei cittadini aventi dirit-to, riportate nell'allegato Y al presente atto.

Nel rispetto della capacità erogativa della struttura risultante dal provvedimento di accreditamento, le certificazioni potranno essere rilasciate anche agli aventi diritto residenti presso ASL della Regione Sardegna diverse da quella nella quale insisto-no le strutture contrattualizzate;

- Il budget di spesa attribuito riportato nell'allegato Y al presente atto;

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dalle Asl e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ASL, il SSN e il SSR in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.06/09/2011, n.

159 e ss.mm.ii.;

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche od odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possessa i

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Le ASL altresì dovranno accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello sport con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare per ciascun dipendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia alla ASL.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

I competenti servizi delle Asl possono effettuare controlli inerenti il mantenimento da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari delle Asl presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora venga accertata la carenza dei predetti requisiti si dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai

sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione

regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del manteni-

mento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte della

ASL.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela

retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ASL copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ASL, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e del successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, le prestazioni, come da provvedimento di accreditamento nei limiti del budget assegnato nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto;

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato, nei limiti delle competenze del profilo professionale d'appartenenza, da personale tecnico ed infermieristico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato

D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Gli accertamenti diagnostici e strumentali considerati aggiuntivi, ovvero richiesti dal medico certificatore in presenza di fattori di rischio o su fondato sospetto clinico, sono soggetti a regolare prescrizione e al regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e costituiscono la remunerazione da corrispondere agli erogatori privati accreditati per le certificazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno e nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole Asl, la struttura, in accordo con gli altri erogatori privati, si impegna a presentare alla Asl, entro il termine indicato dall'Azienda Sanitaria Locale, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dalla Asl.

La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dalla Asl o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica alla Asl di competenza.

Articolo 8 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.1982.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche e nel rispetto dei tempi minimi ove previsti, ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive;
- osservanza dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni; si precisa a tal fine

che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contratto saranno automaticamente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10; fermo ed impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazione dei volumi;

- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

Articolo 10 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento del proprio debito informativo nei confronti della Asl, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi informativi che ne rilevano l'erogazione secondo i tempi, le modalità e le indicazioni fornite dalla ASL anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura introduzione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione non sia imputabile alla struttura, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna prestazione erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 – Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

- 1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.
- 2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente

provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegna salute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base a tariffe onnicomprensive di cui alla DGR n. 19/71 del 01.06.2023, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

La suddetta DGR ha ridefinito il sistema tariffario regionale e fissato i tetti di spesa per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il termine di decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe è fissato dal medesimo provvedimento al 1° giugno 2023.

Tale sistema di tariffazione costituisce, altresì, riferimento per la valorizzazione del-

le certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate dai servizi pubblici di medicina dello sport.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 –Budget di Spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di Medicina dello Sport è il seguente:

anno 2023	Euro	79.660,46
anno 2024	Euro	79.660,46

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 14 – Superamento budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo inviato mensilmente alla ASL che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il flusso informativo deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni. La ASL effettuerà i controlli sul debito informativo. I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e della ASL, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda Sanitaria Locale con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la struttura dovrà aver cura di allegare alla documentazione tutti gli elementi che consentano alle strutture del Dipartimento di Prevenzione di verificare che le prestazioni erogate ricadano tra quelle ricomprese nei LEA.

La Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate dalle ASL sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la documentazione a corredo che evidenzi il dettaglio delle prestazioni effettuate;

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente alla documentazione integrativa coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente contratto, predeterminate dai provvedimenti re-

gionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente alla Asl i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

La Asl, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. La ASL sulla base delle risultanze dei controlli e verifiche di congruità effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, La ASL, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto. In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato. Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fattu-

razione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiede

all'ARES la risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, si dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni. Qualora, al termine del 1° semestre, la ASL rilevi una significativa diminuzione delle prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che l'ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto, l'ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino al 31/12/2024. È escluso il rinnovo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, la ASL chiederà ad ARES di procedere alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES, alla ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasfe-

rimento da parte della RAS della titolarità dell'accREDITamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti della ASL degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accredi-

tamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni.

- Articolo 10. Debito informativo.

- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni in base alle tariffe onnicomprensive.

- Articolo 14. Superamento del budget di spesa.

- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Mario Lilliu

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:28:05
GMT+01:00

MARIO
LILLIU
12.09.2023
09:24:30
GMT+00:00

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
RAGIONE SOCIALE:	NUOVO CENTRO FISIOTERAPICO SRL
SEDE LEGALE:	09131 CAGLIARI - VIA DEI CARROZ, 14
SEDE OPERATIVA:	09131 CAGLIARI - VIA DEI CARROZ, 14

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
COGONI	LAURA	CGNLRA94L67B354U	IMPIEGATA	IMPIEGATA	20	DIPENDENTE	
PIBIRI	ANDREA	PBRNDR69L27B354O	MEDICO SPECIALISTA	DIRETTORE SANITARIO	12	AUTONOMO	
AZZENA	MICHELE	ZZNMHL68D16L033A	MEDICO SPECIALISTA	MEDICINA DELLO SPORT	20	AUTONOMO	
MERCANTE	CARLO	MRCRCL48M01B429Z	MEDICO SPECIALISTA	MEDICINA DELLO SPORT	20	AUTONOMO	
GIUA MARASSI	PIERPAOLO	GMRPPL53R31B354J	MEDICO SPECIALISTA	MEDICINA DELLO SPORT	20	AUTONOMO	
LOBINA	ANDREA	LBNNDR69T16I706A	MEDICO SPECIALISTA	MEDICINA DELLO SPORT	10	AUTONOMO	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.

**NUOVO CENTRO
FISIOTERAPICO SRL**
09131 CAGLIARI - VIA DEI CARROZ 14
PARTITA IVA 03814810929

MARIO
LILLIU
12.09.2023
09:24:30
GMT+00:00



ALLEGATO Y – contratto per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva – anni 2023 - 2024

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: **CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT**

ANNO 2023		ANNO 2024	
TETTO	€ 79.660,46	TETTO	€ 79.660,46

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accREDITAMENTO nei limiti del tetto assegnato.



MARIO
LILLIU
12.09.2023
09:24:30
GMT+00:00

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE DI

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA - ANNI 2023-2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SANT'ANDREA SRL** codice regionale 700008 per gli anni 2023-2024.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria **CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SANT'ANDREA SRL** (di seguito denominata Struttura) con sede legale ed operativa in Assemini, Via Lisbona 2/A, Partita IVA 02311460923, nella persona del legale rappresentante Dott. Massimo Deiana, C.F. DNEMSM64D19B354F dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- In base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'Ares è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- le disposizioni attuative del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione del Livelli

Essenziali di Assistenza”, individuano i livelli di Assistenza che il SSN deve garantire a tutti i cittadini;

- l'allegato 1 al succitato DPCM identifica, tra le certificazioni di idoneità sanitaria, quelle ricomprese dai LEA (cittadini di età inferiore agli anni 18 e i portatori di handicap) e quelle escluse dai LEA (certificazioni per l'esercizio della pratica sportiva e per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, i cui oneri sono a carico del richiedente);

- La tutela sanitaria dell'attività sportiva, in quanto funzione di sanità pubblica e di prevenzione collettiva, viene collocata dal decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Il sistema regionale attribuisce la funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica ai centri pubblici di medicina dello sport, per il tramite del Dipartimento di prevenzione (con articolazione su base distrettuale mediante gli ambulatori di medicina dello sport), e ai centri privati autorizzati e/o accreditati, previa stipula di un contratto con la ASL competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/71 del 01.06.2023, ha fissato i tetti di spesa (anni 2023/2024), per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e ridefinito il sistema tariffario regionale che costituisce il riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate anche dai servizi pubblici di medicina dello sport, con decorrenza dal 1° giugno 2023;

- la RAS ha approvato le linee di indirizzo per le AASSLL ai fini della predisposizione dei Piani preventivi di attività finalizzati a definire il fabbisogno di prestazioni di

medicina sportiva;

- Con deliberazione n. 208 del 31.08.2023, Ares Sardegna, sulla base dei piani preventivi predisposti dalle ASL, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di medicina sportiva ricomprese nei LEA (anni 2023-2024) a favore delle strutture private accreditate e ne ha autorizzato la relativa stipula;

- Gli uffici competenti di Ares hanno eseguito con esito positivo l'attività istruttoria finalizzata alla regolare stipula con le strutture accreditate eroganti prestazioni di Medicina dello Sport;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-
gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura **CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SANT'ANDREA SRL** è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento N. 544 del 08/06/2022 adottato dal Comune di Assemini ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/10/2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Ares.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

le prestazioni erogabili, distinte per tipologia a favore dei cittadini aventi diritto, riportate nell'allegato Y al presente atto.

Nel rispetto della capacità erogativa della struttura risultante dal provvedimento di accreditamento, le certificazioni potranno essere rilasciate anche agli aventi diritto residenti presso ASL della Regione Sardegna diverse da quella nella quale insisto-

no le strutture contrattualizzate;

- Il budget di spesa attribuito riportato nell'allegato Y al presente atto;

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dalle Asl e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ASL, il SSN e il SSR in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.06/09/2011, n.

159 e s.m.i.;

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche od odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio

dell'accREDITAMENTO definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Le ASL altresì dovranno accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accREDITAMENTO istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accREDITAMENTO non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di validità del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello sport con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare per ciascun dipendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico

la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia alla ASL.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad

utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

I competenti servizi delle Asl possono effettuare controlli inerenti il mantenimento da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari delle Asl presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora venga accertata la carenza dei predetti requisiti si dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte della ASL.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ASL copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ASL, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e del successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, le prestazioni, come da provvedimento di accreditamento nei limiti del budget assegnato nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto;

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato, nei limiti delle compe-

tenze del profilo professionale d'appartenenza, da personale tecnico ed infermieristico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Gli accertamenti diagnostici e strumentali considerati aggiuntivi, ovvero richiesti dal medico certificatore in presenza di fattori di rischio o su fondato sospetto clinico, sono soggetti a regolare prescrizione e al regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e costituiscono la remunerazione da corrispondere agli erogatori privati accreditati per le certificazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno e nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole Asl, la struttura, in accordo con gli altri erogatori privati, si impegna a presentare alla Asl, entro il termine indicato dall'Azienda Sanitaria Locale, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dalla Asl.

La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e giustificazione ai

responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dalla Asl o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica alla Asl di competenza.

Articolo 8 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.1982.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche e nel rispetto

dei tempi minimi ove previsti, ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive;

- osservanza dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni; si precisa a tal fine che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contratto saranno automaticamente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10; fermo ed impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazione dei volumi;

- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e s.m.i.

Articolo 10 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento del proprio debito informativo nei confronti della Asl, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi informativi che ne rilevano l'erogazione secondo i tempi, le modalità e le indicazioni for-

nite dalla ASL anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura introduzione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione non sia imputabile alla struttura, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna prestazione erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 – Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.

2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegناسalute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base a tariffe onnicomprensive di cui alla DGR n. 19/71 del 01.06.2023, suscettibili di aggiornamenti e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

La suddetta DGR ha ridefinito il sistema tariffario regionale e fissato i tetti di spesa per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il termine di decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe è fissato dal medesimo provvedimento al 1° giugno 2023.

Tale sistema di tariffazione costituisce, altresì, riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate dai servizi pubblici di medicina dello sport.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 –Budget di Spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di Medicina dello Sport è il seguente:

anno 2023	Euro	127.456,74
anno 2024	Euro	127.456,74

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 14 – Superamento budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo inviato mensilmente alla ASL che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il flusso informativo deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni. La ASL effettuerà i controlli sul debito informativo. I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e della ASL, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na-

zionale e regionale e dalle Linee Guida, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda Sanitaria Locale con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la struttura dovrà aver cura di allegare alla documentazione tutti gli elementi che consentano alle strutture del Dipartimento di Prevenzione di verificare che le prestazioni erogate ricadano tra quelle ricomprese nei LEA.

La Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate dalle ASL sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la documentazione a corredo che evidenzii il dettaglio delle prestazioni effettuate;

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente alla documentazione integrativa coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente contratto, predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente alla Asl i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

La Asl, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. La

ASL sulla base delle risultanze dei controlli e verifiche di congruità effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in

tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito

per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, La ASL, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso

la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando

l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di

categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiedere all'ARES la risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, si dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni. Qualora, al termine del 1° semestre, la ASL rilevi una significativa diminuzione delle prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che l'ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto, l'ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino al 31/12/2024. È escluso il rinnovo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, la ASL chiederà ad ARES di procedere alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES, alla ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti della ASL degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole



Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni.

- Articolo 10. Debito informativo.

- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni in base alle tariffe onnicomprensive.

- Articolo 14. Superamento del budget di spesa.

- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Massimo Deiana



Annamaria
 Tomasella
 18.09.2023
 16:22:07
 GMT+01:00



Deiana Massimo
 08.09.2023 06:22:22
 GMT+01:00

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.



Deiana Massimo
08.09.2023
06:22:22
GMT+01:00

ALLEGATO Y – contratto per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva – anni 2023 - 2024

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: **CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SANT'ANDREA S.A.S.**

ANNO 2023	ANNO 2024
TETTO € 127.456,74	TETTO € 127.456,74

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento nei limiti del tetto assegnato.

 Deiana Massimo
08.09.2023
06:22:22
GMT+01:00

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE DI

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA - ANNI 2023-2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL – ASSEMINI** codice regionale 200165 per gli anni 2023-2024.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria **CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL – ASSEMINI** (di seguito denominata Struttura) con sede legale ed operativa in Assemini, via Madrid 2, Partita IVA 02044750921, nella persona del legale rappresentante Dott. Giuseppe Murgia, C.F. MRGGPP42T09I452R dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- In base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'Ares è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- le disposizioni attuative del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione del Livelli

Essenziali di Assistenza”, individuano i livelli di Assistenza che il SSN deve garantire a tutti i cittadini;

- l'allegato 1 al succitato DPCM identifica, tra le certificazioni di idoneità sanitaria, quelle ricomprese dai LEA (cittadini di età inferiore agli anni 18 e i portatori di handicap) e quelle escluse dai LEA (certificazioni per l'esercizio della pratica sportiva e per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, i cui oneri sono a carico del richiedente);

- La tutela sanitaria dell'attività sportiva, in quanto funzione di sanità pubblica e di prevenzione collettiva, viene collocata dal decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Il sistema regionale attribuisce la funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica ai centri pubblici di medicina dello sport, per il tramite del Dipartimento di prevenzione (con articolazione su base distrettuale mediante gli ambulatori di medicina dello sport), e ai centri privati autorizzati e/o accreditati, previa stipula di un contratto con la ASL competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/71 del 01.06.2023, ha fissato i tetti di spesa (anni 2023/2024), per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e ridefinito il sistema tariffario regionale che costituisce il riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate anche dai servizi pubblici di medicina dello sport, con decorrenza dal 1° giugno 2023;

- la RAS ha approvato le linee di indirizzo per le AASSLL ai fini della predisposizione dei Piani preventivi di attività finalizzati a definire il fabbisogno di prestazioni di

medicina sportiva;

- Con deliberazione n. 208 del 31.08.2023, Ares Sardegna, sulla base dei piani preventivi predisposti dalle ASL, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di medicina sportiva ricomprese nei LEA (anni 2023-2024) a favore delle strutture private accreditate e ne ha autorizzato la relativa stipula;

- Gli uffici competenti di Ares hanno eseguito con esito positivo l'attività istruttoria finalizzata alla regolare stipula con le strutture accreditate eroganti prestazioni di Medicina dello Sport;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura **CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL – ASSEMINI** è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento N. 597 del 20/05/2019, adottato dal Comune di Assemini ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/10/2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Ares.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

le prestazioni erogabili, distinte per tipologia a favore dei cittadini aventi diritto, riportate nell'allegato Y al presente atto.

Nel rispetto della capacità erogativa della struttura risultante dal provvedimento di accreditamento, le certificazioni potranno essere rilasciate anche agli aventi diritto residenti presso ASL della Regione Sardegna diverse da quella nella quale insistono le strutture contrattualizzate;

- Il budget di spesa attribuito riportato nell'allegato Y al presente atto;

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dalle Asl e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ASL, il SSN e il SSR in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.06/09/2011, n.

159 e s.m.i.;

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche od odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle

ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto,

la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale posseda i

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere cor-

rettamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato

per gli adempimenti di competenza.

Le ASL altresì dovranno accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili al-

le attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano

contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento isti-

tuzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento

di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-

genza del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei

requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello sport con l'assetto organizzativo

riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanzia-

le.

La dotazione organica della Struttura, è specificata nell'elenco nominativo del per-

sonale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devo-

no risultare per ciascun dipendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta

dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario setti-

manale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico

la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà

essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia alla ASL.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a

sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

I competenti servizi delle Asl possono effettuare controlli inerenti il mantenimento da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari delle Asl presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora venga accertata la carenza dei predetti requisiti si dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte della ASL.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ASL copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ASL, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e del successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, le prestazioni, come da provvedimento di accreditamento nei limiti del budget assegnato nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto;

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato, nei limiti delle competenze del profilo professionale d'appartenenza, da personale tecnico ed infermieri-

stico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Gli accertamenti diagnostici e strumentali considerati aggiuntivi, ovvero richiesti dal medico certificatore in presenza di fattori di rischio o su fondato sospetto clinico, sono soggetti a regolare prescrizione e al regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e costituiscono la remunerazione da corrispondere agli erogatori privati accreditati per le certificazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno e nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole Asl, la struttura, in accordo con gli erogatori privati, si impegna a presentare alla Asl, entro il termine indicato dall'Azienda Sanitaria Locale, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dalla Asl.

La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni

che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dalla Asl o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica alla Asl di competenza.

Articolo 8 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.1982.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche e nel rispetto dei tempi minimi ove previsti, ed eventuali procedure identificate dalle singole Fe-

derazioni sportive;

- osservanza dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni; si precisa a tal fine

che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i

tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contrat-

to saranno automaticamente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto

di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10; fermo ed

impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate

fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazio-

ne dei volumi;

- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso in-

formato.

Articolo 9 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessa-

rie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispet-

to delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di ap-

plicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre

2001, e s.m.i.

Articolo 10 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento

del proprio debito informativo nei confronti della Asl, dell'Assessorato dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto

del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi infor-

mativi che ne rilevano l'erogazione secondo i tempi, le modalità e le indicazioni for-

nite dalla ASL anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili

alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura introduzione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione non sia imputabile alla struttura, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna prestazione erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 – Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.

2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegناسalute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base a tariffe onnicomprensive di cui alla DGR n. 19/71 del 01.06.2023, suscettibili di aggiornamenti e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

La suddetta DGR ha ridefinito il sistema tariffario regionale e fissato i tetti di spesa per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il termine di decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe è fissato dal medesimo provvedimento al 1° giugno 2023.

Tale sistema di tariffazione costituisce, altresì, riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate dai servizi pubblici di medicina dello sport.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 –Budget di Spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di Medicina dello Sport è il seguente:

anno 2023	Euro	45.520,26
anno 2024	Euro	45.520,26

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 14 – Superamento budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo inviato mensilmente alla ASL che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il flusso informativo deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni. La ASL effettuerà i controlli sul debito informativo. I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e della ASL, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na-

zionale e regionale e dalle Linee Guida, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda Sanitaria Locale con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la struttura dovrà aver cura di allegare alla documentazione tutti gli elementi che consentano alle strutture del Dipartimento di Prevenzione di verificare che le prestazioni erogate ricadano tra quelle ricomprese nei LEA.

La Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate dalle ASL sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la documentazione a corredo che evidenzii il dettaglio delle prestazioni effettuate;

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente alla documentazione integrativa coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente contratto, predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente alla Asl i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

La Asl, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. La

ASL sulla base delle risultanze dei controlli e verifiche di congruità effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in

tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito

per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, La ASL, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso

la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando

l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di

categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiedere all'ARES la risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, si dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni. Qualora, al termine del 1° semestre, la ASL rilevi una significativa diminuzione delle prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che l'ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto, l'ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino al 31/12/2024. È escluso il rinnovo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, la ASL chiederà ad ARES di procedere alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES, alla ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti della ASL degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni.

- Articolo 10. Debito informativo.

- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni in base alle tariffe onnicomprensive.

- Articolo 14. Superamento del budget di spesa.

- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Giuseppe Murgia

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:22:07
GMT+01:00



MURGIA
GIUSEPPE
E
Firmato digitalmente da
MURGIA
GIUSEPPE
Data: 2023.09.12
14:29:31 +02'00'



ARES - Azienda regionale della salute
Data: 21/09/2023 14:13:48 RCC/2023/0000175

ALLEGATO Y – contratto per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva – anni 2023 - 2024

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: **CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL - ASSEMINI**

ANNO 2023		ANNO 2024	
TETTO	€ 45.520,26	TETTO	€ 45.520,26

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accREDITAMENTO nei limiti del tetto assegnato.

**MURGIA
GIUSEP
PE**

Firmato
digitalmente da
MURGIA
GIUSEPPE
Data:
2023.09.12
14:30:57 +02'00'

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE DI

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA - ANNI 2023-2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL - QUARTU SANT'ELENA** codice regionale 200165 per gli anni 2023-2024.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F.

TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria **CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL - QUARTU SANT'ELENA** (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Assemini, via Madrid 2 e sede operativa in Quartu Sant'Elena (CA), Via Olanda 5, Partita IVA 02044750921, nella persona del legale rappresentante Dott. Giuseppe Murgia, C.F. MRGGPP42T09I452R dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- In base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'Ares è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- le disposizioni attuative del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione del Livelli

Essenziali di Assistenza”, individuano i livelli di Assistenza che il SSN deve garantire a tutti i cittadini;

- l'allegato 1 al succitato DPCM identifica, tra le certificazioni di idoneità sanitaria, quelle ricomprese dai LEA (cittadini di età inferiore agli anni 18 e i portatori di handicap) e quelle escluse dai LEA (certificazioni per l'esercizio della pratica sportiva e per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, i cui oneri sono a carico del richiedente);

- La tutela sanitaria dell'attività sportiva, in quanto funzione di sanità pubblica e di prevenzione collettiva, viene collocata dal decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Il sistema regionale attribuisce la funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica ai centri pubblici di medicina dello sport, per il tramite del Dipartimento di prevenzione (con articolazione su base distrettuale mediante gli ambulatori di medicina dello sport), e ai centri privati autorizzati e/o accreditati, previa stipula di un contratto con la ASL competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/71 del 01.06.2023, ha fissato i tetti di spesa (anni 2023/2024), per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e ridefinito il sistema tariffario regionale che costituisce il riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate anche dai servizi pubblici di medicina dello sport, con decorrenza dal 1° giugno 2023;

- la RAS ha approvato le linee di indirizzo per le AASSLL ai fini della predisposizione dei Piani preventivi di attività finalizzati a definire il fabbisogno di prestazioni di

medicina sportiva;

- Con deliberazione n. 208 del 31.08.2023, Ares Sardegna, sulla base dei piani preventivi predisposti dalle ASL, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di medicina sportiva ricomprese nei LEA (anni 2023-2024) a favore delle strutture private accreditate e ne ha autorizzato la relativa stipula;

- Gli uffici competenti di Ares hanno eseguito con esito positivo l'attività istruttoria finalizzata alla regolare stipula con le strutture accreditate eroganti prestazioni di Medicina dello Sport;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-
gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura **CENTRO RIABILITATIVO S. LUCIA SRL - QUARTU SANT'ELENA** è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento N. 1316 del 15/11/2018, adottato dal Comune di Assemini ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/10/2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Ares.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

le prestazioni erogabili, distinte per tipologia a favore dei cittadini aventi diritto, riportate nell'allegato Y al presente atto.

Nel rispetto della capacità erogativa della struttura risultante dal provvedimento di accreditamento, le certificazioni potranno essere rilasciate anche agli aventi diritto residenti presso ASL della Regione Sardegna diverse da quella nella quale insisto-

no le strutture contrattualizzate;

- Il budget di spesa attribuito riportato nell'allegato Y al presente atto;

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle

attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dalle Asl e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ASL, il SSN e il SSR in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.06/09/2011, n.

159 e s.m.i.;

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche od odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle

ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Le ASL altresì dovranno accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di validità del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello sport con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare per ciascun dipendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà

essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia alla ASL.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a

sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

I competenti servizi delle Asl possono effettuare controlli inerenti il mantenimento da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari delle Asl presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora venga accertata la carenza dei predetti requisiti si dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte della ASL.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ASL copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ASL, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e del successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, le prestazioni, come da provvedimento di accreditamento nei limiti del budget assegnato nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto;

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato, nei limiti delle competenze del profilo professionale d'appartenenza, da personale tecnico ed infermieri-

stico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Gli accertamenti diagnostici e strumentali considerati aggiuntivi, ovvero richiesti dal medico certificatore in presenza di fattori di rischio o su fondato sospetto clinico, sono soggetti a regolare prescrizione e al regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e costituiscono la remunerazione da corrispondere agli erogatori privati accreditati per le certificazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno e nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole Asl, la struttura, in accordo con gli altri erogatori privati, si impegna a presentare alla Asl, entro il termine indicato dall'Azienda Sanitaria Locale, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dalla Asl.

La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni

che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dalla Asl o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica alla Asl di competenza.

Articolo 8 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.1982.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche e nel rispetto dei tempi minimi ove previsti, ed eventuali procedure identificate dalle singole Fe-

derazioni sportive;

- osservanza dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni; si precisa a tal fine

che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i

tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contrat-

to saranno automaticamente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto

di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10; fermo ed

impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate

fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazio-

ne dei volumi;

- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso in-

formato.

Articolo 9 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessa-

rie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispet-

to delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di ap-

plicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre

2001, e s.m.i.

Articolo 10 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento

del proprio debito informativo nei confronti della Asl, dell'Assessorato dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto

del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi infor-

mativi che ne rilevano l'erogazione secondo i tempi, le modalità e le indicazioni for-

nite dalla ASL anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili

alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura introduzione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione non sia imputabile alla struttura, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna prestazione erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 – Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.

2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegناسalute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base a tariffe onnicomprensive di cui alla DGR n. 19/71 del 01.06.2023, suscettibili di aggiornamenti e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

La suddetta DGR ha ridefinito il sistema tariffario regionale e fissato i tetti di spesa per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il termine di decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe è fissato dal medesimo provvedimento al 1° giugno 2023.

Tale sistema di tariffazione costituisce, altresì, riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate dai servizi pubblici di medicina dello sport.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 –Budget di Spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di Medicina dello Sport è il seguente:

anno 2023	Euro	45.520,26
anno 2024	Euro	45.520,26

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 14 – Superamento budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo inviato mensilmente alla ASL che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il flusso informativo deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni. La ASL effettuerà i controlli sul debito informativo. I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e della ASL, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na-

zionale e regionale e dalle Linee Guida, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda Sanitaria Locale con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la struttura dovrà aver cura di allegare alla documentazione tutti gli elementi che consentano alle strutture del Dipartimento di Prevenzione di verificare che le prestazioni erogate ricadano tra quelle ricomprese nei LEA.

La Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate dalle ASL sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la documentazione a corredo che evidenzii il dettaglio delle prestazioni effettuate;

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente alla documentazione integrativa coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente contratto, predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente alla Asl i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

La Asl, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. La

ASL sulla base delle risultanze dei controlli e verifiche di congruità effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in

tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito

per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, La ASL, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso

la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando

l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di

categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiedere all'ARES la risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, si dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni. Qualora, al termine del 1° semestre, la ASL rilevi una significativa diminuzione delle prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che l'ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto, l'ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino al 31/12/2024. È escluso il rinnovo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, la ASL chiederà ad ARES di procedere alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES, alla ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti della ASL degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni.

- Articolo 10. Debito informativo.

- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni in base alle tariffe onnicomprensive.

- Articolo 14. Superamento del budget di spesa.

- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Giuseppe Murgia

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:22:07
GMT+01:00



MURGIA
GIUSEPPE
Firmato digitalmente
da MURGIA GIUSEPPE
Data: 2023.09.12
14:00:04 +02'00'

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL - MEDICINA DELLO SPORT
SEDE LEGALE	VIA MADRID,n°2
SEDE OPERATIVA	VIA OLANDA N°5

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
SNTBTM69T29B354T	SANTOBONI	UBERTO MARIA	MEDICO CHIRURGO	8	DIRETTORE SANITARIO , SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT	MEDICINA DELLO SPORT	CONSULENTE - LIBERO PROFESSIONISTA	
MRURRT68R17B354K	MURA	ROBERTO	MEDICO CHIRURGO	4	SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT	MEDICINA DELLO SPORT	CONSULENTE - LIBERO PROFESSIONISTA	
MGNSRA84E51E281U	MAGNANI	SARA	MEDICO CHIRURGO	6	SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT	MEDICINA DELLO SPORT	CONSULENTE - LIBERO PROFESSIONISTA	
LBNDR69T161706A	LOBINA	ANDREA	MEDICO CHIRURGO	4	SPECIALISTA IN MEDICINA DELLO SPORT	MEDICINA DELLO SPORT	CONSULENTE - LIBERO PROFESSIONISTA	
PLINCL75P14B354P	PILIA	NICOLA	OPERATORE SOCIO SANITARIO IN FORMAZIONE COMPLEMENTARE (O.S.S.S.)	4	O.S.S.S COORDINATORE DEL SETTORE	\	DIPENDENTE	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

MURGIA GIUSEPPE Firmato digitalmente da MURGIA GIUSEPPE
Data: 2023.09.12 14:00:46 +02'00'

ALLEGATO Y – contratto per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva – anni 2023 - 2024

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: **CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA SRL - QUARTU**

ANNO 2023		ANNO 2024	
TETTO	€ 45.520,26	TETTO	€ 45.520,26

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accREDITAMENTO nei limiti del tetto assegnato.

**MURGIA
GIUSEPPE**

Firmato
digitalmente da
MURGIA
GIUSEPPE
Data:
2023.09.12
14:01:39 +02'00'

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE DI

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA - ANNI 2023-2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **PILIMAR SRL – CITTA' DI CAGLIARI** codice regionale 080052 per gli anni 2023-2024.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F.

TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria **PILIMAR SRL – CITTA' DI CAGLIARI** (di seguito denominata Struttura) con sede legale ed operativa in Cagliari, via Gaetano Donizetti 25, Partita IVA 03972640928, nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Irene Angioni, C.F. NGRNI83R42B354W dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- In base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'Ares è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- le disposizioni attuative del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione del Livelli

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:22:07
GMT+01:00



Essenziali di Assistenza”, individuano i livelli di Assistenza che il SSN deve garantire a tutti i cittadini;

- l'allegato 1 al succitato DPCM identifica, tra le certificazioni di idoneità sanitaria, quelle ricomprese dai LEA (cittadini di età inferiore agli anni 18 e i portatori di handicap) e quelle escluse dai LEA (certificazioni per l'esercizio della pratica sportiva e per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, i cui oneri sono a carico del richiedente);

- La tutela sanitaria dell'attività sportiva, in quanto funzione di sanità pubblica e di prevenzione collettiva, viene collocata dal decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Il sistema regionale attribuisce la funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica ai centri pubblici di medicina dello sport, per il tramite del Dipartimento di prevenzione (con articolazione su base distrettuale mediante gli ambulatori di medicina dello sport), e ai centri privati autorizzati e/o accreditati, previa stipula di un contratto con la ASL competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/71 del 01.06.2023, ha fissato i tetti di spesa (anni 2023/2024), per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e ridefinito il sistema tariffario regionale che costituisce il riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate anche dai servizi pubblici di medicina dello sport, con decorrenza dal 1° giugno 2023;

- la RAS ha approvato le linee di indirizzo per le AASSLL ai fini della predisposizione dei Piani preventivi di attività finalizzati a definire il fabbisogno di prestazioni di

medicina sportiva;

- Con deliberazione n. 208 del 31.08.2023, Ares Sardegna, sulla base dei piani preventivi predisposti dalle ASL, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di medicina sportiva ricomprese nei LEA (anni 2023-2024) a favore delle strutture private accreditate e ne ha autorizzato la relativa stipula;

- Gli uffici competenti di Ares hanno eseguito con esito positivo l'attività istruttoria finalizzata alla regolare stipula con le strutture accreditate eroganti prestazioni di Medicina dello Sport;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura **PILIMAR SRL – CITTA' DI CAGLIARI** è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento n. 5027 del 22/07/2021 adottato dal Comune di Cagliari ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/10/2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Ares.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

le prestazioni erogabili, distinte per tipologia a favore dei cittadini aventi diritto, riportate nell'allegato Y al presente atto.

Nel rispetto della capacità erogativa della struttura risultante dal provvedimento di accreditamento, le certificazioni potranno essere rilasciate anche agli aventi diritto residenti presso ASL della Regione Sardegna diverse da quella nella quale insistono le strutture contrattualizzate;

- Il budget di spesa attribuito riportato nell'allegato Y al presente atto;

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dalle Asl e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ASL, il SSN e il SSR in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.06/09/2011, n.

159 e s.m.i.;

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche od odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle

ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Le ASL altresì dovranno accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di validità del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello sport con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare per ciascun dipendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà

essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia alla ASL.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a

sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

I competenti servizi delle Asl possono effettuare controlli inerenti il mantenimento da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari delle Asl presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora venga accertata la carenza dei predetti requisiti si dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte della ASL.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ASL copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ASL, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e del successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, le prestazioni, come da provvedimento di accreditamento nei limiti del budget assegnato nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto;

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato, nei limiti delle competenze del profilo professionale d'appartenenza, da personale tecnico ed infermieri-

stico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Gli accertamenti diagnostici e strumentali considerati aggiuntivi, ovvero richiesti dal medico certificatore in presenza di fattori di rischio o su fondato sospetto clinico, sono soggetti a regolare prescrizione e al regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e costituiscono la remunerazione da corrispondere agli erogatori privati accreditati per le certificazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno e nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole Asl, la struttura, in accordo con gli erogatori privati, si impegna a presentare alla Asl, entro il termine indicato dall'Azienda Sanitaria Locale, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dalla Asl.

La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni

che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dalla Asl o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica alla Asl di competenza.

Articolo 8 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.1982.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche e nel rispetto dei tempi minimi ove previsti, ed eventuali procedure identificate dalle singole Fe-

derazioni sportive;

- osservanza dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni; si precisa a tal fine

che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i

tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contrat-

to saranno automaticamente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto

di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10; fermo ed

impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate

fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazio-

ne dei volumi;

- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso in-

formato.

Articolo 9 - Appropriately clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessa-

rie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispet-

to delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di ap-

plicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre

2001, e s.m.i.

Articolo 10 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento

del proprio debito informativo nei confronti della Asl, dell'Assessorato dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto

del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi infor-

mativi che ne rilevano l'erogazione secondo i tempi, le modalità e le indicazioni for-

nite dalla ASL anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili

alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di futura introduzione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione non sia imputabile alla struttura, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna prestazione erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 – Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.

2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegناسalute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base a tariffe onnicomprensive di cui alla DGR n. 19/71 del 01.06.2023, suscettibili di aggiornamenti e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

La suddetta DGR ha ridefinito il sistema tariffario regionale e fissato i tetti di spesa per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il termine di decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe è fissato dal medesimo provvedimento al 1° giugno 2023.

Tale sistema di tariffazione costituisce, altresì, riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate dai servizi pubblici di medicina dello sport.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 –Budget di Spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di Medicina dello Sport è il seguente:

anno 2023	Euro	196.647,54
anno 2024	Euro	196.647,54

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 14 – Superamento budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo inviato mensilmente alla ASL che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il flusso informativo deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni. La ASL effettuerà i controlli sul debito informativo. I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e della ASL, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa na-

zionale e regionale e dalle Linee Guida, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda Sanitaria Locale con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la struttura dovrà aver cura di allegare alla documentazione tutti gli elementi che consentano alle strutture del Dipartimento di Prevenzione di verificare che le prestazioni erogate ricadano tra quelle ricomprese nei LEA.

La Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate dalle ASL sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la documentazione a corredo che evidenzii il dettaglio delle prestazioni effettuate;

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente alla documentazione integrativa coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente contratto, predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente alla Asl i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

La Asl, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. La ASL sulla base delle risultanze dei controlli e verifiche di congruità effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, La ASL, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto. In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato. Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando

l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di

categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiedere all'ARES la risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, si dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni. Qualora, al termine del 1° semestre, la ASL rilevi una significativa diminuzione delle prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che l'ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto, l'ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino al 31/12/2024. È escluso il rinnovo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, la ASL chiederà ad ARES di procedere alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES, alla ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti della ASL degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni.

- Articolo 10. Debito informativo.

- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni in base alle tariffe onnicomprensive.

- Articolo 14. Superamento del budget di spesa.

- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott.ssa Irene Angioni

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:22:07
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:
Irene Angioni
IRENE ANGIONI
Data: 06/09/2023 15:53:18

ALLEGATO Y – contratto per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva – anni 2023 - 2024

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: **AMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO CITTA' DI CAGLIARI DEL DOTT.MARCELLO PILI**

ANNO 2023		ANNO 2024	
TETTO	€ 196.647,54	TETTO	€ 196.647,54

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento nei limiti del tetto assegnato.

Firmato digitalmente da:
IRENE ANGIONI
Data: 06/09/2023 15:53:19
Irene Angioni

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONI MEDICHE DI

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA - ANNI 2023-2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **SPORT CENTER 2000 SRL** codice regionale 700003 per gli anni 2023-2024.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria **SPORT CENTER 2000 SRL** (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Capoterra, via Platone 4 e sede operativa in Selargius, Via Efisio Loni 15/B, Partita IVA 03562400923, nella persona del legale rappresentante Dott. Alberto Murgia, C.F. MRGLRT68T27B354K dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- In base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'Ares è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- le disposizioni attuative del DPCM 29 novembre 2001 "Definizione del Livelli

Essenziali di Assistenza”, individuano i livelli di Assistenza che il SSN deve garantire a tutti i cittadini;

- l'allegato 1 al succitato DPCM identifica, tra le certificazioni di idoneità sanitaria, quelle ricomprese dai LEA (cittadini di età inferiore agli anni 18 e i portatori di handicap) e quelle escluse dai LEA (certificazioni per l'esercizio della pratica sportiva e per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, i cui oneri sono a carico del richiedente);

- La tutela sanitaria dell'attività sportiva, in quanto funzione di sanità pubblica e di prevenzione collettiva, viene collocata dal decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii, nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Il sistema regionale attribuisce la funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica ai centri pubblici di medicina dello sport, per il tramite del Dipartimento di prevenzione (con articolazione su base distrettuale mediante gli ambulatori di medicina dello sport), e ai centri privati autorizzati e/o accreditati, previa stipula di un contratto con la ASL competente per territorio, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992.

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/71 del 01.06.2023, ha fissato i tetti di spesa (anni 2023/2024), per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica e ridefinito il sistema tariffario regionale che costituisce il riferimento per la valorizzazione delle certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate anche dai servizi pubblici di medicina dello sport, con decorrenza dal 1° giugno 2023;

- la RAS ha approvato le linee di indirizzo per le AASSLL ai fini della predisposizione dei Piani preventivi di attività finalizzati a definire il fabbisogno di prestazioni di

medicina sportiva;

- Con deliberazione n. 208 del 31.08.2023, Ares Sardegna, sulla base dei piani preventivi predisposti dalle ASL, ha approvato il piano di ripartizione delle risorse per l'acquisto delle prestazioni di medicina sportiva ricomprese nei LEA (anni 2023-2024) a favore delle strutture private accreditate e ne ha autorizzato la relativa stipula;

- Gli uffici competenti di Ares hanno eseguito con esito positivo l'attività istruttoria finalizzata alla regolare stipula con le strutture accreditate eroganti prestazioni di Medicina dello Sport;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-
gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura **SPORT CENTER 2000 SRL** è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento SUAPE N. 72 del 03/03/2020 adottato dal Comune di Selargius ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/10/2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Ares.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

le prestazioni erogabili, distinte per tipologia a favore dei cittadini aventi diritto, riportate nell'allegato Y al presente atto.

Nel rispetto della capacità erogativa della struttura risultante dal provvedimento di accreditamento, le certificazioni potranno essere rilasciate anche agli aventi diritto residenti presso ASL della Regione Sardegna diverse da quella nella quale insistono le strutture contrattualizzate;

- Il budget di spesa attribuito riportato nell'allegato Y al presente atto;

- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dalle Asl e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ASL, il SSN e il SSR in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs.06/09/2011, n.

159 e s.m.i.;

- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche od odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ARES dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contrat-

to, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possedga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Le ASL altresì dovranno accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accreditamento istituzionale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e le ASL si impegnano a verificare la persistenza dei requisiti strutturali avvalendosi dei competenti servizi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello sport con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare per ciascun dipendente il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo do-

vrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia alla ASL.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente

contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

I competenti servizi delle Asl possono effettuare controlli inerenti il mantenimento da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari delle Asl presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora venga accertata la carenza dei predetti requisiti si dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte della ASL.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel

rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ASL copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ASL, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget annuale assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e del successivo art. 16 bis del presente atto.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, le prestazioni, come da provvedimento di accreditamento nei limiti del budget assegnato nell'allegato Y, parte integrante del presente contratto;

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva eventualmente coadiuvato, nei limiti delle competenze del profilo professionale d'appartenenza, da personale tecnico ed infermieristico, ferma e impregiudicata la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli

accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva.

Gli accertamenti diagnostici e strumentali considerati aggiuntivi, ovvero richiesti dal medico certificatore in presenza di fattori di rischio o su fondato sospetto clinico, sono soggetti a regolare prescrizione e al regime di partecipazione/esenzione alla spesa sanitaria in vigore per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e costituiscono la remunerazione da corrispondere agli erogatori privati accreditati per le certificazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno e nell'intero territorio (o specifiche porzioni di territorio) di competenza delle singole Asl, la struttura, in accordo con gli altri erogatori privati, si impegna a presentare alla Asl, entro il termine indicato dall'Azienda Sanitaria Locale, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dalla Asl.

La Struttura si impegna inoltre a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'Azienda Sanitaria Locale delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni

oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dalla Asl o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica alla Asl di competenza.

Articolo 8 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede direttamente mediante richiesta del presidente delle società sportive ai sensi del DM 18.02.1982.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia; nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle medesime, la struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche e nel rispetto dei tempi minimi ove previsti, ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive;

- osservanza dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni; si precisa a tal fine che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contratto saranno automaticamente rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10; fermo ed impregiudicato che la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazione dei volumi;

- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e s.m.i.

Articolo 10 – Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza all'assolvimento del proprio debito informativo nei confronti della Asl, dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale inerente le prestazioni sanitarie erogate, oggetto del presente contratto, garantendo la corretta alimentazione dei relativi flussi informativi che ne rilevano l'erogazione secondo i tempi, le modalità e le indicazioni fornite dalla ASL anche per tramite dell'utilizzo degli attuali applicativi resi disponibili alla Struttura o di futura introduzione e secondo gli attuali disciplinari vigenti o di

futura introduzione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione non sia imputabile alla struttura, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna prestazione erogata in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza. La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Articolo 11 – Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

- 1) Ogni referto e/o documento sanitario deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.
- 2) Ogni documento e/o referto, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente

provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.

3) Deve informare gli assistiti che il referto sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegna salute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali.

4) Deve informare il cittadino che il referto sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

Articolo 12 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base a tariffe onnicomprensive di cui alla DGR n. 19/71 del 01.06.2023, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali.

La suddetta DGR ha ridefinito il sistema tariffario regionale e fissato i tetti di spesa per l'acquisto da privato accreditato di prestazioni relative al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Il termine di decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe è fissato dal medesimo provvedimento al 1° giugno 2023.

Tale sistema di tariffazione costituisce, altresì, riferimento per la valorizzazione del-

le certificazioni incluse nei LEA e di quelle extra LEA (a pagamento da parte dell'utente), erogate dai servizi pubblici di medicina dello sport.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume di prestazioni si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 13. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 13 –Budget di Spesa

Il budget di spesa previsto per le prestazioni di Medicina dello Sport è il seguente:

anno 2023	Euro	128.594,74
anno 2024	Euro	128.594,74

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente contratto.

Articolo 14 – Superamento budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il budget di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto. Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo inviato mensilmente alla ASL che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il flusso informativo deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni. La ASL effettuerà i controlli sul debito informativo. I controlli dovranno, tra l'altro, sulle base di disposizioni nazionali, regionali e della ASL, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
- le modalità di erogazione delle prestazioni.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 16 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda Sanitaria Locale con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la struttura dovrà aver cura di allegare alla documentazione tutti gli elementi che consentano alle strutture del Dipartimento di Prevenzione di verificare che le prestazioni erogate ricadano tra quelle ricomprese nei LEA.

La Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate dalle ASL sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento la documentazione a corredo che evidenzi il dettaglio delle prestazioni effettuate;

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. Eventuali fatture integrative possono essere emesse esclusivamente entro il bimestre successivo a quello in cui ha avuto luogo la prestazione e dovranno essere inviate congiuntamente alla documentazione integrativa coerente con la fattura. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 17 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe di cui all'art. 12 del presente contratto, predeterminate dai provvedimenti re-

gionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente alla Asl i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il termine di 10 giorni di cui al precedente art.16.

La Asl, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. La ASL sulla base delle risultanze dei controlli e verifiche di congruità effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni alla ASL entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, La ASL, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto. In ogni caso, la ASL procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva. Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del budget da parte di ogni singolo erogatore privato. Qualora la ASL non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fattu-

razione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ASL ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ASL valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi richiede

all'ARES la risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, si dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni. Qualora, al termine del 1° semestre, la ASL rilevi una significativa diminuzione delle prestazioni erogate dalla Struttura e il tetto di spesa venga utilizzato in misura non superiore al 30%, le parti convengono che, secondo le determinazioni che l'ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto, l'ARES potrà procedere unilateralmente a una corrispondente riduzione del budget assegnato.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino al 31/12/2024. È escluso il rinnovo tacito. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, la ASL chiederà ad ARES di procedere alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES, alla ASL e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasfe-

rimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti della ASL degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 22 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accredi-

tamento. Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

- Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni.

- Articolo 10. Debito informativo.

- Articolo 12. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni in base alle tariffe onnicomprensive.

- Articolo 14. Superamento del budget di spesa.

- Articolo 18. Risoluzione del contratto. Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Annamaria Tomasella

Dott. Alberto Murgia

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:28:05
GMT+01:00



MURGIA Firmato digitalmente
da MURGIA ALBERTO
ALBERTO Data: 2023.09.08
16:11:19 +02'00'

ALLEGATO Y – contratto per l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva – anni 2023 - 2024

ASL: CAGLIARI

STRUTTURA: **SPORT CENTER 2000**

ANNO 2023		ANNO 2024	
TETTO	€ 128.594,74	TETTO	€ 128.594,74

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall'accreditamento nei limiti del tetto assegnato.

MURGIA
ALBERTO

Firmato digitalmente da
MURGIA ALBERTO
Data: 2023.09.08
16:12:00 +02'00'

ADDENDUM AL CONTRATTO REP.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - GDPR

Tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, nata a Vazzola (TV) il 30.01.1964, C.F. TMSNMR64A70L700N

e

la Struttura sanitaria **CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L.** con sede legale in Cagliari, Via dei Carroz 14 , Partita IVA 03814810929, nella persona del Legale Rappresentante Mario Lilliu, nato a Carbonia il 07.05.1966, C.F. LLLMRA66E07B745R dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue

Premesso

- che la Struttura sanitaria CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L., nell'ambito dei servizi offerti all'ARES Sardegna, così come da contratto in essere, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ARES risulta titolare;
- che l'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che con deliberazione n. 535/2018 l'ATS Sardegna ha approvato il "Regolamento per la protezione dei dati Personali", consultabile nel sito web dell'ARES Sardegna, sezione Privacy, successivamente denominato "Regolamento Aziendale";
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023 - Organizzazione aziendale provvisoria - Aggiornamento deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e n. 122 del 30.05.2023, sono state conferite le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

L'ARES Sardegna (di seguito denominata Titolare) nomina la Struttura sanitaria CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT S.R.L. nella persona del Dott. Mario Lilliu "**Responsabile del trattamento dei dati personali**" (d'ora in poi "Responsabile"), con riferimento ai dati personali di cui lo stesso può venire a conoscenza nello svolgimento delle sue attività e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse;

Articolo 2 - Durata

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del contratto in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

Articolo 3 - Finalità del trattamento.

I dati che sono affidati al Responsabile, nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere, possono essere trattati solo per le finalità attinenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Modalità del trattamento.

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte.

Articolo 5 - Tipo di dati personali e categorie di interessati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati:

- dati personali, dati relativi alla salute:
- categorie interessati: pazienti/utenti, familiari, incapaci/inabilitati, minori, professionisti

Articolo 6 - Doveri e compiti del Responsabile

Il Responsabile, così come previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

- a) trattare i dati personali affidati soltanto su istruzione documentata dell'ARES, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, salvo diversa disposizione normativa. In tal caso il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di informare il titolare. Sul punto si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei è soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza indicate dall'ARES e le ulteriori misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- d) assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- e) cancellare o restituire, su specifica indicazione dell'ARES, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, in qualunque formato esse siano, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione;
- f) mettere a disposizione dell'ARES le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

g) non delegare ad altri soggetti anche solo una parte del trattamento dei dati personali senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ARES, al Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

h) ad informare senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, dopo esserne venuto a conoscenza;

i) assicurare l'assistenza al titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'artt. 33, 34 e 35 e 36 del Regolamento UE;

l) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge nonché consentire le attività di verifica (Audit) realizzate dal titolare o da terzi incaricati dal titolare, al fine di accertare l'osservazione delle presenti modalità di trattamento dei dati e il rispetto delle norme di legge.

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ATS citato in premessa si impegnano altresì:

- a ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Aziendale;

- a designare, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile e trasmesso via mail al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;

- ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'ARES Sardegna e esplicitate nei 2 documenti (All. n. 1 istruzioni e All. n. 2 indicante misure di sicurezza), debitamente firmati e depositati agli atti dell'Azienda, nonché con successive eventuali disposizioni operative;

I suddetti documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

- a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ARES Sardegna fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;

- ad adottare ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale per i pazienti e per visitatori alle proprie strutture;

- a collaborare con il Data Protection Officer dell'ARES Sardegna nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;

- a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;

- ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;

- a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- a segnalare al Data Protection Officer l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per la richiesta del risarcimento del danno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

Il Responsabile esterno del Trattamento

Il Rappresentante legale
Dott. Mario Lilliu

Il Titolare del Trattamento

Il Direttore Generale ARES Sardegna
Dott.ssa Annamaria Tomasella

MARIO
LILLIU
12.09.2023
09:24:30
GMT+00:00



Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:05:26
GMT+01:00



ADDENDUM AL CONTRATTO REP.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - GDPR

Tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, nata a Vazzola (TV) il 30.01.1964, C.F. TMSNMR64A70L700N

e

la Struttura sanitaria **CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SANT'ANDREA S.R.L.** con sede legale in Assemini, Via Lisbona 2/A , Partita IVA 02311460923, nella persona del Legale Rappresentante Massimo Deiana, nato a Cagliari il 19.04.1964, C.F. DNEMSM64D19B354F dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso

- che la Struttura sanitaria CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SANT'ANDREA S.R.L. nell'ambito dei servizi offerti all'ARES Sardegna, così come da contratto in essere, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ARES risulta titolare;
- che l'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che con deliberazione n. 535/2018 l'ATS Sardegna ha approvato il "Regolamento per la protezione dei dati Personali", consultabile nel sito web dell'ARES Sardegna, sezione Privacy, successivamente denominato "Regolamento Aziendale";
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023 - Organizzazione aziendale provvisoria – Aggiornamento deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e n. 122 del 30.05.2023, sono state conferite le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

L'ARES Sardegna (di seguito denominata Titolare) nomina la Struttura sanitaria CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SANT'ANDREA S.R.L. nella persona del Dott. Massimo Deiana "**Responsabile del trattamento dei dati personali**" (d'ora in poi "Responsabile"), con riferimento ai dati personali di cui lo stesso può venire a conoscenza nello svolgimento delle sue attività e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse;

Articolo 2 - Durata

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del contratto in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

Articolo 3 - Finalità del trattamento.

I dati che sono affidati al Responsabile, nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere, possono essere trattati solo per le finalità attinenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Modalità del trattamento.

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte.

Articolo 5 - Tipo di dati personali e categorie di interessati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati:

- dati personali, dati relativi alla salute;
- categorie interessati: pazienti/utenti, familiari, incapaci/inabilitati, minori, professionisti

Articolo 6 - Doveri e compiti del Responsabile

Il Responsabile, così come previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

- a) trattare i dati personali affidati soltanto su istruzione documentata dell'ARES, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, salvo diversa disposizione normativa. In tal caso il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di informare il titolare. Sul punto si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei è soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza indicate dall'ARES e le ulteriori misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- d) assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- e) cancellare o restituire, su specifica indicazione dell'ARES, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, in qualunque formato esse siano, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione;
- f) mettere a disposizione dell'ARES le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

g) non delegare ad altri soggetti anche solo una parte del trattamento dei dati personali senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ARES, al Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

h) ad informare senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, dopo esserne venuto a conoscenza;

i) assicurare l'assistenza al titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'artt. 33, 34 e 35 e 36 del Regolamento UE;

l) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge nonché consentire le attività di verifica (Audit) realizzate dal titolare o da terzi incaricati dal titolare, al fine di accertare l'osservazione delle presenti modalità di trattamento dei dati e il rispetto delle norme di legge.

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ATS citato in premessa si impegnano altresì:

- a ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Aziendale;
- a designare, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile e trasmesso via mail al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;
- ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'ARES Sardegna e esplicitate nei 2 documenti (All. n. 1 istruzioni e All. n. 2 indicante misure di sicurezza), debitamente firmati e depositati agli atti dell'Azienda, nonché con successive eventuali disposizioni operative;
I suddetti documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
- a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ARES Sardegna fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;
- ad adottare ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale per i pazienti e per visitatori alle proprie strutture;
- a collaborare con il Data Protection Officer dell'ARES Sardegna nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;
- a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;
- ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;

- a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- a segnalare al Data Protection Officer l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per la richiesta del risarcimento del danno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

Il Responsabile esterno del Trattamento

Il Rappresentante legale
Dott. Massimo Deiana



Deiana Massimo
08.09.2023
06:47:33
GMT+01:00

Il Titolare del Trattamento

Il Direttore Generale ARES Sardegna
Dott.ssa Annamaria Tomasella



Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:05:26
GMT+01:00

ADDENDUM AL CONTRATTO REP.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - GDPR

Tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, nata a Vazzola (TV) il 30.01.1964, C.F. TMSNMR64A70L700N

e

la Struttura sanitaria **CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.** con sede legale in Assemini, Via Madrid 2 , Partita IVA 02044750921, nella persona del Legale Rappresentante Giuseppe Murgia, nato a Sassari il 09.12.1942, C.F. MRGGPP42T09I452R dall'altra,

hanno convenuto e stipulato quanto segue

Premesso

- che la Struttura sanitaria CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L., nell'ambito dei servizi offerti all'ARES Sardegna, così come da contratto in essere, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ARES risulta titolare;
- che l'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che con deliberazione n. 535/2018 l'ATS Sardegna ha approvato il "Regolamento per la protezione dei dati Personali", consultabile nel sito web dell'ARES Sardegna, sezione Privacy, successivamente denominato "Regolamento Aziendale";
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023 - Organizzazione aziendale provvisoria - Aggiornamento deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e n. 122 del 30.05.2023, sono state conferite le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

L'ARES Sardegna (di seguito denominata Titolare) nomina la Struttura sanitaria CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L., nella persona del Dott. Giuseppe Murgia, "**Responsabile del trattamento dei dati personali**" (d'ora in poi "Responsabile"), con riferimento ai dati personali di cui lo stesso può venire a conoscenza nello svolgimento delle sue attività e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse;

Articolo 2 - Durata

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del contratto in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

Articolo 3 - Finalità del trattamento.

I dati che sono affidati al Responsabile, nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere, possono essere trattati solo per le finalità attinenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Modalità del trattamento.

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte.

Articolo 5 - Tipo di dati personali e categorie di interessati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati:

- dati personali, dati relativi alla salute:
- categorie interessati: pazienti/utenti, familiari, incapaci/inabilitati, minori, professionisti

Articolo 6 - Doveri e compiti del Responsabile

Il Responsabile, così come previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

- a) trattare i dati personali affidati soltanto su istruzione documentata dell'ARES, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, salvo diversa disposizione normativa. In tal caso il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di informare il titolare. Sul punto si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei è soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza indicate dall'ARES e le ulteriori misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- d) assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- e) cancellare o restituire, su specifica indicazione dell'ARES, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, in qualunque formato esse siano, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione;
- f) mettere a disposizione dell'ARES le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

g) non delegare ad altri soggetti anche solo una parte del trattamento dei dati personali senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ARES, al Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

h) ad informare senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, dopo esserne venuto a conoscenza;

i) assicurare l'assistenza al titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'artt. 33, 34 e 35 e 36 del Regolamento UE;

l) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge nonché consentire le attività di verifica (Audit) realizzate dal titolare o da terzi incaricati dal titolare, al fine di accertare l'osservazione delle presenti modalità di trattamento dei dati e il rispetto delle norme di legge.

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ATS citato in premessa si impegnano altresì:

- a ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Aziendale;
- a designare, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile e trasmesso via mail al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;
- ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'ARES Sardegna e esplicitate nei 2 documenti (All. n. 1 istruzioni e All. n. 2 indicante misure di sicurezza), debitamente firmati e depositati agli atti dell'Azienda, nonché con successive eventuali disposizioni operative;
I suddetti documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
- a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ARES Sardegna fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;
- ad adottare ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale per i pazienti e per visitatori alle proprie strutture;
- a collaborare con il Data Protection Officer dell'ARES Sardegna nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;
- a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;
- ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;

- a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- a segnalare al Data Protection Officer l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per la richiesta del risarcimento del danno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

Il Responsabile esterno del Trattamento

Il Rappresentante legale
Dott. Giuseppe Murgia

Il Titolare del Trattamento

Il Direttore Generale ARES Sardegna
Dott.ssa Annamaria Tomasella

MURGIA
GIUSEPPE

Firmato
digitalmente da
MURGIA GIUSEPPE
Data: 2023.09.12
13:57:46 +02'00'

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:05:26
GMT+01:00



ADDENDUM AL CONTRATTO REP.

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - GDPR

Tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, nata a Vazzola (TV) il 30.01.1964, C.F. TMSNMR64A70L700N

e

la Struttura sanitaria **CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L.** con sede legale in Assemini, Via Madrid 2 , Partita IVA 02044750921, nella persona del Legale Rappresentante Giuseppe Murgia, nato a Sassari il 09.12.1942, C.F. MRGGPP42T09I452R dall'altra,

hanno convenuto e stipulato quanto segue

Premesso

- che la Struttura sanitaria CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L., nell'ambito dei servizi offerti all'ARES Sardegna, così come da contratto in essere, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ARES risulta titolare;
- che l'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- che con deliberazione n. 535/2018 l'ATS Sardegna ha approvato il "Regolamento per la protezione dei dati Personali", consultabile nel sito web dell'ARES Sardegna, sezione Privacy, successivamente denominato "Regolamento Aziendale";
- che a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 01/09/2023 - Organizzazione aziendale provvisoria - Aggiornamento deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e n. 122 del 30.05.2023, sono state conferite le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali

L'ARES Sardegna (di seguito denominata Titolare) nomina la Struttura sanitaria CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA S.R.L., nella persona del Dott. Giuseppe Murgia, "**Responsabile del trattamento dei dati personali**" (d'ora in poi "Responsabile"), con riferimento ai dati personali di cui lo stesso può venire a conoscenza nello svolgimento delle sue attività e limitatamente all'ambito dell'esercizio delle stesse;

Articolo 2 - Durata

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata del contratto in essere e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione dello stesso.

Articolo 3 - Finalità del trattamento.

I dati che sono affidati al Responsabile, nell'ambito delle attività oggetto del contratto in essere, possono essere trattati solo per le finalità attinenti all'esecuzione del contratto.

Articolo 4 - Modalità del trattamento.

I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o digitale, in base alle attività svolte.

Articolo 5 - Tipo di dati personali e categorie di interessati

Saranno oggetto di trattamento i dati personali relativi alle categorie di interessati di seguito indicati:

- dati personali, dati relativi alla salute:
- categorie interessati: pazienti/utenti, familiari, incapaci/inabilitati, minori, professionisti

Articolo 6 - Doveri e compiti del Responsabile

Il Responsabile, così come previsto dagli artt. 28, 32, 33, 34 e 35 del GDPR, si impegna a:

- a) trattare i dati personali affidati soltanto su istruzione documentata dell'ARES, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, salvo diversa disposizione normativa. In tal caso il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di informare il titolare. Sul punto si precisa che l'eventuale trasferimento dei dati personali verso paesi terzi extraeuropei è soggetto all'esplicita autorizzazione del Titolare;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure di sicurezza indicate dall'ARES e le ulteriori misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- d) assistere il titolare, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione;
- e) cancellare o restituire, su specifica indicazione dell'ARES, tutti i dati personali una volta conclusa la prestazione dei servizi relativi al trattamento e provvedere alla cancellazione delle copie esistenti, in qualunque formato esse siano, salvo che disposizioni normative vigenti ne prevedano la conservazione;
- f) mettere a disposizione dell'ARES le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del Trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;

g) non delegare ad altri soggetti anche solo una parte del trattamento dei dati personali senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione, a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'ARES, al Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere i propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile;

h) ad informare senza ingiustificato ritardo il titolare del trattamento in caso di violazione dei dati personali, dopo esserne venuto a conoscenza;

i) assicurare l'assistenza al titolare del trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'artt. 33, 34 e 35 e 36 del Regolamento UE;

l) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge nonché consentire le attività di verifica (Audit) realizzate dal titolare o da terzi incaricati dal titolare, al fine di accertare l'osservazione delle presenti modalità di trattamento dei dati e il rispetto delle norme di legge.

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento ATS citato in premessa si impegnano altresì:

- a ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 27 del Regolamento Aziendale;
- a designare, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere conservato presso la sede legale dello stesso Responsabile e dell'eventuale sub-responsabile e trasmesso via mail al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;
- ad adottare le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'ARES Sardegna e esplicitate nei 2 documenti (All. n. 1 istruzioni e All. n. 2 indicante misure di sicurezza), debitamente firmati e depositati agli atti dell'Azienda, nonché con successive eventuali disposizioni operative;
I suddetti documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
- a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ARES Sardegna fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;
- ad adottare ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale per i pazienti e per visitatori alle proprie strutture;
- a collaborare con il Data Protection Officer dell'ARES Sardegna nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;
- a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;
- ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;

- a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- a segnalare al Data Protection Officer l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- a trasmettere al Data Protection Officer entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento delle misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possono riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per la richiesta del risarcimento del danno.

Articolo 7 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle previsioni del GDPR nonché al Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati.

Il presente addendum costituisce parte integrante del contratto principale, la cui disciplina è da intendersi qui integralmente richiamata.

Il Responsabile esterno del Trattamento

Il Rappresentante legale
Dott. Giuseppe Murgia

Il Titolare del Trattamento

Il Direttore Generale ARES Sardegna
Dott.ssa Annamaria Tomasella

MURGIA
GIUSEPPE

Firmato
digitalmente da
MURGIA GIUSEPPE
Data: 2023.09.12
13:57:46 +02'00'

Annamaria
Tomasella
18.09.2023
16:05:26
GMT+01:00

